



PROVINCIA DI BRINDISI

STATUTO

Delibera n. 35/7 del 19/5/2005.

CAPO I

Articolo 1

Finalità

1. La Provincia di Brindisi è l'ente territoriale rappresentativo della collettività provinciale, sulla base dei principi costituzionali e delle leggi della Repubblica.
2. In quanto tale, esplica la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi, dal presente Statuto, nell'esercizio di funzioni proprie e competenze attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, opera per il superamento degli squilibri sociali, economici, territoriali, anche di settore, esistenti nella provincia, collaborando con altri enti ed organi e promuove la cultura della legalità.
4. Opera, altresì, per la difesa delle Istituzioni e dell'ordine democratico, contrastando ogni fenomeno di criminalità organizzata, di microcriminalità e, in particolare, attivando ogni forma di lotta e di contrasto del contrabbando e del mercato della droga ed, a tale scopo, promuove e favorisce l'istituzione di apposita consulta provinciale regolata da autonomo statuto.
5. Ispira la propria azione a principi e ad ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà, di sussidiarietà ed ai contenuti della carta europea dell'autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone, sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

6. Cura gli interessi di tutti coloro che vivono sul territorio provinciale e ne promuove lo sviluppo in una concezione armonica dello stesso, orientando in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:

a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità provinciale, anche attraverso il decentramento politico-amministrativo sul territorio provinciale in funzione delle specificità locali, valorizzando in particolare l'autonomia dei comuni e delle comunità montane;

b) in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi proposti dalla Provincia, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo;

c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;

d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;

e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

f) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla

Provincia;

g) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti, con particolare attenzione alle tecniche di agricoltura biologica .

7. Tutela e assicura la fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale, anche di proprietà degli Enti Ecclesiastici, per valorizzare le tradizioni e i beni che rappresentano ricchezza primaria e irrinunciabile della realtà provinciale.

8. Nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi, tutela le vocazioni economiche delle singole aree della provincia, valorizzando e utilizzando tutte le risorse umane e naturali.

9. Tutela e valorizza il patrimonio paesaggistico - ambientale per una più elevata qualità della vita delle generazioni presenti e future, e in quest'ottica costituisce un elemento di equilibrio per la collaborazione con gli altri enti ai fini di uno sviluppo armonico e razionale degli insediamenti turistici, industriali ed energetici.

10. Ispira e coordina iniziative rivolte alla determinazione degli indirizzi generali di riassetto del territorio, così da garantire o, a secondo delle competenze, contribuire a garantire l'equilibrato soddisfacimento degli interessi collettivi.

11. Intende essere un importante elemento di stimolo per lo sviluppo della personalità morale e civile della popolazione, contribuendo al potenziamento delle istituzioni pubbliche e scolastiche per adeguarle alle richieste del mondo del lavoro e valorizzando ulteriormente le proprie istituzioni culturali.

12. Adegua la propria attività amministrativa ai principi e ai metodi della programmazione, con l'obiettivo di costituire un valido raccordo con tutti gli altri enti operanti sul territorio.

13. Ispira tutta la sua azione ai principi della democrazia e della trasparenza, in armonia con le disposizioni legislative, concorrendo al progresso e al rinnovamento della Regione e dello Stato e operando per la piena integrazione della Provincia e del Paese nell'Unione Europea.

14. Tutela i diritti dell'infanzia e soprattutto dei minori abbandonati e in stato di indigenza, favorendo la loro integrazione scolastica e sociale. Si impegna per una politica di valorizzazione e di sostegno alla famiglia e alla maternità.

15. Ripudia la guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e promuove la cultura della pace mediante iniziative di ricerca, cooperazione, educazione e informazione.

16. Assume e favorisce iniziative per l'avvio di un dialogo multietnico con i paesi del Mediterraneo.

17. Favorisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 2

Contenuto dello Statuto

1. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione della Provincia di Brindisi e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre province e con i comuni, di cui raccoglie e coordina le proposte.

3. Tale metodo viene realizzato tramite l'adozione di programmi pluriennali per l'attuazione dei servizi provinciali e degli altri atti di programmazione attribuiti alla competenza della Provincia.

4. La Provincia adotta quali criteri di realizzazione delle proprie finalità e di organizzazione della propria azione, la solidarietà, la sussidiarietà, la partecipazione popolare, la cooperazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa.

5. La Provincia intrattiene rapporti culturali e sociali con paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. A tale scopo promuove e sostiene programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale, anche mediante stanziamenti nei limiti consentiti dalle norme di legge.

Articolo 3

Pari opportunità

1. La Provincia, pur all'interno di un orientamento di fondo teso a far esprimere in modo adeguato le potenzialità di entrambi i sessi, intende valorizzare la diversità e la ricchezza delle esperienze femminili anche attraverso progetti di azioni positive, specie nel campo del lavoro, per garantire oggettive condizioni di pari opportunità. Incoraggia la presenza femminile nell'organizzazione dell'ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi.

2. Al fine di dare attuazione ed assicurare la costante osservanza dei principi contenuti nel presente articolo e nella normativa di settore, è istituita la "commissione consiliare pari opportunità" con compiti di analisi e proposta. Il regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale ne disciplinano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

Articolo 4

Circondari

1. La Provincia, per il raggiungimento delle proprie finalità può istituire i circondari, sulla base delle peculiarità del territorio e delle esigenze della popolazione.

2. I circondari realizzano una più efficace organizzazione dei servizi e degli uffici e un'attiva partecipazione dei cittadini alle scelte dell'ente, soprattutto in relazione ai compiti di programmazione e pianificazione territoriale della Provincia e della regione.

3. I criteri di individuazione, la composizione, i compiti, le funzioni, l'organizzazione ed il funzionamento dei circondari sono disciplinati da apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 16 della legge 8.6.1990, n.142.

Articolo 5

Territorio - Gonfalone – Stemma

1. La Provincia di Brindisi comprende il territorio dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Erchie, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, Sandonaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli.

2. Ha per capoluogo la città di Brindisi.

3. Il gonfalone e lo stemma della Provincia di Brindisi sono quelli di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente statuto. L'uso del gonfalone e dello stemma negli edifici, cerimonie pubbliche e documenti ufficiali è disciplinato dal regolamento degli uffici.

Articolo 6

Sede

1. La Provincia ha sede in Brindisi, via De Leo 3.

2. La Giunta stabilisce l'apertura di ulteriori sedi decentrate.

Articolo 7

Pubblicità e albo pretorio

1. La Provincia impronta la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità e trasparenza, secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.

2. A tal fine, assicura la conoscibilità della propria attività, ed in particolare degli atti e degli avvisi, tanto con le pubblicazioni prescritte del presente Statuto, quanto con l'attivazione di un apposito sito "Internet".

3. Nella sede della Provincia è individuato un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale è affisso ogni atto ed ogni avviso dei quali la legge, lo statuto o le norme regolamentari impongano la pubblicazione.

3 bis In particolare, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, gli elenchi dei beneficiari di contributi, sovvenzioni, incarichi e compensi, così come annualmente formulati per la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Questa deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

5. Il segretario generale è responsabile delle pubblicazioni, che cura avvalendosi di personale ausiliario. Può delegare ad altro dirigente il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta pubblicazione.

Articolo 8

Funzioni

1. La Provincia di Brindisi, ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, cura gli interessi e promuove lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità provinciale, concorrendo al progresso e al rinnovamento della Regione e dello Stato.

2. Compatibilmente con le risorse disponibili e nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, opera per la soluzione dei problemi concernenti la difesa del territorio e delle sue risorse, realizzando in via prioritaria una vasta attività di informazione, prevenzione, controllo e risanamento, allo scopo di assicurare alle future generazioni un ambiente il più possibile integro e vivibile.

3. Opera per la soluzione dei problemi di igiene e profilassi pubblica, inclusa un'ampia attività di prevenzione fondata in particolare sull'informazione e sull'educazione dei cittadini.
4. Particolare impulso dà all'istruzione e alla formazione professionale, in collaborazione con gli enti preposti, oltre che alla cultura e all'educazione popolare, per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro e per l'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori a tutti i livelli.
5. Favorisce le iniziative e le opere da realizzare in cooperazione e con l'accordo degli altri soggetti pubblici, secondo le norme del regolamento, e in particolare con i comuni della provincia, ai quali viene fornita ampia assistenza tecnico-amministrativa, allo scopo di contribuire efficacemente allo sviluppo economico e di incrementare l'occupazione.
6. Favorisce con appositi interventi le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, in modo particolare privilegiando le strutture regionali, dello sport, del turismo, delle attività ricreative e della tutela ambientale, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
7. Considera il turismo fattore importante per lo sviluppo sociale ed economico della comunità provinciale. A tale fine, in armonia con il Piano turistico della Regione Puglia determina, in collaborazione con i comuni della provincia e sentiti gli organismi pubblici del turismo, le associazioni provinciali degli imprenditori e dei lavoratori del settore, gli obiettivi della programmazione turistica provinciale e promuove annualmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, una conferenza provinciale sul turismo per discuterne i problemi e proporre provvedimenti.
8. L'attività amministrativa e contrattuale della Provincia di Brindisi si svolge sulla base dei principi stabiliti dalle leggi ed è rivolta a promuovere e a realizzare una incisiva azione di

contrasto alla infiltrazione delle organizzazioni mafiose e comunque criminali nell'Amministrazione provinciale, negli enti e negli organismi collegati e dipendenti e nelle società nella quali la Provincia abbia partecipazione.

CAPO II

Ordinamento

Articolo 9

Organi della Provincia

1. Sono organi di direzione politica della Provincia il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, eletti dai cittadini.
2. E' altresì organo di direzione politica la Giunta provinciale, nominata dal Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale.

Sezione I

Consiglio Provinciale

Articolo 10

Elezione, composizione e cessazione

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica, la decadenza, lo scioglimento anticipato del consiglio, nonché la convalida, le dimissioni, la rimozione, la sospensione e la decadenza dei consiglieri, sono disciplinati dalla legge.

Articolo 11

Prima adunanza

1. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del consiglio, convocata dal Presidente della Provincia, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Trascorsi dieci giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale senza che sia stata predisposta la convocazione del Consiglio, il Segretario generale informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti che riterrà opportuni nei modi e termini di legge.
3. La presidenza dell'assemblea viene assunta dal Presidente del consiglio provinciale dal momento dell'elezione.
4. Il Presidente della Provincia, nello stesso termine stabilito per la convocazione, è tenuto a depositare il documento contenente il programma e gli indirizzi generali di governo da sottoporre al consiglio.
5. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:
 - a. convalida dei consiglieri provinciali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
 - b. nomina del Presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza;
 - c. prestazione del giuramento del Presidente della Provincia, con le modalità stabilite nel presente Statuto;

d. comunicazione del Presidente della Provincia della nomina del Vicepresidente e degli altri componenti la giunta. Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Articolo 12

Competenze

1. Il consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il consiglio, acquisito il documento programmatico di cui al comma 4° del precedente articolo 11, nella seduta immediatamente successiva alla prima adunanza, svolge il dibattito sullo stesso ed a conclusione di questo, con formale deliberazione, definisce ed approva il documento di indirizzo politico-amministrativo della Provincia ed esercita il controllo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività di amministrazione e di gestione, anche indiretta, dei servizi dell'ente.

3. Il Consiglio esercita il controllo sull'attuazione del programma in sede di esame ed approvazione del bilancio annuale e di approvazione del rendiconto annuale di gestione, nonché ogni qualvolta lo ritenga il Presidente della provincia ovvero richiesto, nei modi e nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, dal Consiglio medesimo.

4. Nei trenta giorni successivi all'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale, il Presidente della provincia sottoporrà all'esame ed approvazione del Consiglio provinciale il bilancio di mandato dal quale dovrà risultare il grado di

raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il documento programmatico ed il soddisfacimento dei bisogni pubblici

5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione provinciale. Può, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

6. Il consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, adotta un regolamento con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Ove tale maggioranza non venga raggiunta, il regolamento è approvato quando, in una nuova votazione da tenersi non prima di dieci giorni, si pronuncerà a favore la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le stesse modalità si applicano per l'introduzione di modifiche al regolamento.

7. Il regolamento disciplina la parte relativa alle votazioni. Deve ispirarsi al principio che tutte le proposte di provvedimento sottoposte all'esame del Consiglio devono essere approvate, salvo che le leggi statali e regionali o il presente statuto e regolamenti non dispongano diversamente, con la maggioranza assoluta dei votanti.

8. Nell'esercizio delle proprie competenze il Consiglio assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e forme di partecipazione e di iniziativa dei soggetti della comunità, singoli ed associati, nelle forme stabilite dal regolamento del Consiglio.

9. Per assicurare una maggiore informazione dei cittadini, le sedute del Consiglio potranno essere seguite, trasmesse e pubblicizzate dagli organi di informazione, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento relativo al funzionamento del Consiglio provinciale.

Articolo 13

Elezioni del Presidente e dell'ufficio di presidenza

1. Il consiglio provinciale elegge nel suo seno, nella prima seduta, un Presidente e un Vicepresidente, che, unitamente al Consigliere Anziano, formano l'ufficio di presidenza. La durata del mandato è pari a quella del consiglio.
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo con unica votazione segreta ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dell'ufficio, in ogni caso, deve far parte un componente proposto dall'opposizione.
3. Qualora il consiglio non addivenga nella sua prima seduta alla elezione del Presidente del consiglio e del vicepresidente, alla stessa si procede nel corso di successiva seduta da convocarsi entro otto giorni da parte del Presidente della Provincia; in tal caso l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente del consiglio ed il vicepresidente possono essere revocati con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e votata favorevolmente, a scrutinio segreto, dai due terzi degli stessi. La mozione, nel testo integrale e contenente la motivazione, deve essere, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio, contestata, a cura del Presidente della Provincia e mediante raccomandata a.r., in modo che l'interessato possa presentare le proprie deduzioni, sulla base delle quali il Consiglio procederà alla votazione della mozione stessa.
5. Qualora in detta seduta non si raggiunga il quorum prescritto, si procederà nel corso di successiva seduta, da convocarsi entro otto giorni, ed in tal caso la mozione si intenderà approvata se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 14

Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il consiglio provinciale, cura la programmazione dei lavori del consiglio sulla base delle indicazioni del Presidente della Provincia e concordando con questi la programmazione stessa; lo convoca, forma l'ordine del giorno delle sedute, di concerto con il Presidente della Provincia e lo presiede; assicura il collegamento politico istituzionale con il Presidente della Provincia ed i gruppi consiliari; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; sovrintende e coordina l'attività delle commissioni consiliari; assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; autorizza i Consiglieri Provinciali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori del capoluogo provinciale; è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio.
2. Il Presidente esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In caso di suo impedimento le funzioni vengono assunte dal vicepresidente e, in caso di assenza di questi, dal consigliere anziano.

Articolo 15

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio ha conseguito la maggiore cifra individuale ai sensi delle disposizioni vigenti per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni provinciali, con esclusione dei candidati alla carica di Presidente della Provincia proclamati consiglieri. Per 'cifra individuale' si intende il rapporto percentuale fra i voti validi ottenuti da ciascun candidato ed il totale dei voti validi espressi nel collegio. L'anzianità segue i voti ottenuti ed in caso di parità è consigliere anziano quello di maggiore età.

2. Il consigliere anziano presiede la prima adunanza del consiglio, fino alla elezione del Presidente del consiglio, e le altre adunanze dello stesso in caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio e del vicepresidente.

Articolo 16

I Consiglieri

1. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nel medesimo gruppo segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della Legge 19.3.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.1.1992 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato dello stesso gruppo che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione definitiva della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 3.

5. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17

Diritti dei Consiglieri - Indennità

1. I consiglieri hanno il diritto, con le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento:

a) di ottenere gratuitamente, per l'esercizio della funzione di consiglieri, dagli uffici provinciali, nonché dalle aziende della Provincia e dagli enti da essa dipendenti, copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le notizie in loro possesso. Le copie degli atti devono essere date al più presto possibile e, comunque, non oltre tre giorni dalla richiesta;

b) di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio: le iniziative devono essere formalizzate in proposte deliberative soggette ad istruttoria e acquisizione dei pareri prescritti;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) di richiedere la convocazione del Consiglio;

e) di inserire nelle forme e limiti stabiliti dal regolamento argomenti nell'ordine del giorno del Consiglio per le materie previste dall'art. 32 della Legge 142 dell'8 giugno 1990, nonché per la discussione di qualsiasi questione oggetto di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

f) di controllo dell'attività della giunta e, più in generale, anche degli altri organi;

g) di definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, nonché di nominare i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni allo stesso espressamente riservati dalla legge;

h) di esaminare, nei limiti prescritti dalle leggi, gli atti di qualsiasi specie attinenti agli uffici provinciali. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

i) di fruire delle aspettative e dei permessi, nonché di percepire le indennità stabiliti dalla legge.

2. Il Regolamento del consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

3. Le deliberazioni adottate dalla giunta provinciale vanno comunicate ai capi gruppo consiliari contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio provinciale per la pubblicazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla loro adozione.

4. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie competenze, può attribuire ai consiglieri provinciali mansioni e compiti, ove venga ritenuto opportuno per favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

5. Ciascun Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità mensile di funzione, la quale non potrà superare l'importo come calcolato per effetto della previsione normativa di cui all'art. 23 della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.M.I. di attuazione e, comunque, l'importo mensile pari ad un terzo di quella percepita dal Presidente della Provincia.

6. L'indennità di cui al comma precedente è attribuita in relazione alla carica ed alla complessità della funzione svolta, senza diretta connessione con la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari, compresa la Conferenza dei Capigruppo, formalmente istituite. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale o alle Commissioni, di cui ciascun consigliere fa parte, comporta una detrazione pari al valore del gettone di presenza ovvero nella misura che il Consiglio Provinciale andrà a stabilire annualmente, in sede di approvazione del bilancio e di determinazione dell'indennità per l'anno di riferimento.

7. Con deliberazione del Consiglio provinciale si procede alla revisione e/o all'incremento, della misura dell'indennità, nei limiti e con le modalità stabiliti dal D.M.I. di attuazione dell'art. 23 della legge 3.8.1999, n. 265.

Articolo 18

Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I consiglieri provinciali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza, naturale o eccezionale, del mandato, per decadenza o dimissioni.

2. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
5. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.
6. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
7. Le dimissioni dei consiglieri sono presentate al Segretario Generale, anche a mezzo di lettera raccomandata e protocollata al protocollo generale dell'ente. Sono irrevocabili dal momento della presentazione, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e comunque nella prima seduta consiliare utile successiva alle dimissioni.

Articolo 19

Gruppi consiliari

1. Nell'ambito del consiglio provinciale sono istituiti i gruppi consiliari.
2. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo consiliare nomina il capogruppo, il vicecapogruppo ed eventualmente il segretario. Nelle more della nomina sono considerati capigruppo i consiglieri più anziani di età costituenti il gruppo.

4. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti. I gruppi che si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno due consiglieri. All'interno del gruppo misto ogni consigliere può adottare una denominazione propria.

5. « I candidati presidenti non eletti tali ma che sono stati eletti nel Consiglio Provinciale vengono considerati gruppo a tutti gli effetti».

6. Ai gruppi consiliari sono assicurate autonomia organizzativa e congrue risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.

7. Il regolamento del consiglio stabilisce i modi e le forme per la costituzione, le funzioni e l'ambito entro cui i gruppi consiliari operano, nonché di quali prerogative dispongono.

Articolo 20

Conferenza del capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, con il compito di formulare proposte, pareri e coadiuvare il presidente del consiglio nell'organizzazione dei lavori del consiglio nonché nella ripartizione dei fondi tra i gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo, è convocata e presieduta di norma dal presidente del consiglio. Può, altresì, essere convocata dal presidente della Provincia.

Articolo 21

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale assicurando, comunque, la rappresentanza di tutti i gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.
3. Le commissioni permanenti hanno competenza riferita ad uno o più settori nei quali si svolgono le funzioni attribuite dalla legge alla Provincia.
4. Le Commissioni Consiliari svolgono in particolare l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Provinciale nonché sulle proposte di deliberazioni di competenza della giunta, che questa ritenga di sottoporre al loro parere preventivo, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione.
5. Le commissioni permanenti hanno per compito principale l'attività preparatoria dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo del consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo, nonché lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse provinciale. Inoltre nelle commissioni permanenti vengono esaminati gli atti più importanti e significativi dell'ente.
6. Il Regolamento può stabilire che per determinati atti sia attribuito alle commissioni consiliari il potere di proporre provvedimenti sia al Consiglio che alla Giunta. Disciplina, altresì, il potere delle commissioni di effettuare indagini conoscitive al fine di acquisire informazioni e documentazioni utili all'attività amministrativa.

7. Il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni Consiliari speciali, di controllo e di garanzia, per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, i poteri, la durata.

8. Il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni Consiliari d'indagine per lo svolgimento di indagini sull'attività dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

9. Le sedute delle commissioni si svolgono secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare

Articolo 22

Convocazione

1. Il consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il presidente del consiglio, sentite le proposte dei capigruppo, concorda con il presidente della Provincia l'ordine del giorno delle sedute consiliari. In caso di dissenso prevale l'orientamento espresso dal presidente della Provincia, secondo quanto previsto nel regolamento.

3. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, il presidente del consiglio, su richiesta del collegio dei revisori dei conti, convoca il consiglio per gli adempimenti di legge.

Articolo 23

Delle sedute consiliari

1. Le sedute del consiglio provinciale si svolgono nell'apposita aula del palazzo di via De Leo 3, Brindisi.
2. Il presidente del consiglio, per particolari esigenze sentiti i capigruppo, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione, all'interno del territorio provinciale.
3. Il Consiglio provinciale può riunirsi anche in Comuni e luoghi diversi dalla sede della Provincia, congiuntamente con Consigli di altri enti locali, per dibattere problemi di particolare importanza.
4. Le norme relative al funzionamento del Consiglio provinciale sono contenute, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, in un regolamento approvato a voto palese con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analogamente si procede per le modifiche del regolamento.
5. Il regolamento disciplina le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, della stesura dei verbali, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.
6. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
7. Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni e nei casi di trattazione di argomenti sulle materie ad essi delegate. Hanno altresì la facoltà di presenziare i revisori dei conti.

8. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione di singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno è determinato con le modalità stabilite dal regolamento.

9. Il presidente del consiglio è investito del potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, durante le sedute consiliari.

10. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente del consiglio e dal segretario generale. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti, anche, dal Funzionario addetto alla verbalizzazione.

11. Per assicurare una maggiore informazione dei cittadini, le sedute del Consiglio potranno essere seguite, trasmesse e pubblicizzate dagli organi di informazione, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento relativo al funzionamento del Consiglio provinciale.

Articolo 24

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio, spetta:

- a) al presidente della Provincia;
- b) al presidente del Consiglio;
- c) alla giunta provinciale;

d) a ciascun consigliere provinciale;

e) a uno o più consigli comunali in relazione all'oggetto della proposta;

f) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta.

3. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici provinciali e del rilascio dei pareri richiesti.

Articolo 25

Nomine - designazioni

1. Il consiglio provinciale, entro 20 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale,

nonchè le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti della Provincia riferiscono e rispondono al presidente della Provincia ed al consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità.

Sezione II

Presidente della Provincia

Articolo 26

Elezione, cessazione

1. Il presidente, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale, è l'organo responsabile dell'amministrazione della provincia che rappresenta ed è membro del Consiglio.

2. Il presidente della Provincia, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio provinciale, dopo l'elezione del presidente del consiglio, presta innanzi al consiglio, il seguente giuramento: "Giuro di agire nell'interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento locale."

3. Distintivo del presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Provincia. Il presidente indossa la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.

4. I requisiti, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità le modalità per l'elezione, i casi ed il procedimento per la cessazione della carica, oltre che lo "status" di presidente della Provincia, sono disciplinati dalla legge.

5. Il Presidente cessa dalla carica, insieme con la Giunta, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. Nei casi di scioglimento del Consiglio Provinciale previsti dalla legge, diversi da quelli previsti dal precedente comma, nonché per dimissioni del Presidente, con il Decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitigli con il decreto stesso.

7. Le dimissioni sono presentate dal Presidente al Segretario Generale e acquisite contestualmente al Protocollo Generale dell'Ente e producono gli effetti di cui al comma 2, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Provinciale. Il Segretario Generale, ricevute le dimissioni, ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri, mediante affissione all'Albo Pretorio di copia della lettera di dimissioni. Il termine di venti giorni decorre dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Presidente e della Giunta.

Articolo 27

Competenza

1. Il presidente della Provincia rappresenta l'ente ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa della Provincia, esercita i poteri e le attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma precedente, il presidente, in particolare:
 - a) nomina i componenti della giunta ed attribuisce, con proprio decreto da comunicare al consiglio provinciale e al prefetto, l'incarico di vicepresidente e di assessori provinciali; può delegare agli assessori proprie attribuzioni ed incombenze di direzione politica, relative alle attività dell'ente, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo; può delegare, altresì, l'adozione di singoli atti a rilevanza esterna e la rappresentanza in enti, associazioni e organismi;
 - b) cura, direttamente o a mezzo di suo delegato, consigliere o assessore, in collaborazione con la giunta, i rapporti con l'Unione Europea per il migliore svolgimento delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio provinciale; cura la diffusione di atti e provvedimenti dell'Unione Europea che possono riguardare la popolazione e il territorio provinciale.
 - c) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di comitati interassessorili per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività degli assessori, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente e concordano le pubbliche dichiarazioni che impegnano l'indirizzo dell'amministrazione;

- d) provvede alla nomina ed alla designazione degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni provinciali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio;
- e) provvede alla revoca degli organi e dei rappresentanti nominati per mancata osservanza degli indirizzi, dandone motivata comunicazione al consiglio provinciale;
- f) stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze del consiglio provinciale e degli altri organi dell'ente;
- g) rappresenta, fatta salva la competenza dei dirigenti, la Provincia nei giudizi, nelle liti e nelle controversie davanti a tutte le giurisdizioni. Promuove con proprio provvedimento le azioni cautelari e possessorie e adotta i provvedimenti di costituzione difensiva di urgenza, salvo ratifica della Giunta provinciale nella prima adunanza;
- h) risponde, entro venti giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Il regolamento per il funzionamento degli organi disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
- i) Il presidente sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate alla Provincia. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli organi di direzione amministrativa. Il presidente, in particolare:
- j) nomina, su proposta del direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi e provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in

relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità;

k) nomina gli organismi di controllo di gestione, di controllo strategico e di valutazione dei dirigenti;

l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;

m) non può avocare, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, fatta salva, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d'inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, la nomina di un *commissario ad actum* per la surroga nell'adozione degli atti;

n) promuove, tramite il segretario generale e/o il direttore generale, a seconda della competenza funzionale, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi; può acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.

4. Il presidente della Provincia organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

5. Gli atti amministrativi di competenza del presidente della Provincia assumono la denominazione di "decreto", fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni e sono, dallo stesso, da suo sostituto, o da suo delegato, adottati con l'osservanza del procedimento disciplinato dal presente Statuto concordando le pubbliche dichiarazioni che impegnano l'indirizzo dell'amministrazione.

Articolo 28

Vice presidente

1. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 n. 16, e successive modificazioni od integrazioni.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente della Provincia è sostituito, anche nella presidenza della Giunta o di altro organismo, dall'assessore più anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.

Sezione III

Giunta Provinciale

Articolo 29

Nomina, composizione e cessazione

1. Il presidente della Provincia nomina i componenti della giunta che è costituita da un vicepresidente e da un numero variabile di assessori compreso tra un minimo di sette ed il massimo di nove e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Presidente, nel provvedimento di nomina della Giunta, ha l'onere di motivare la scelta della composizione, con riferimento al carico di impegno per l'attuazione del proprio programma ed all'organizzazione dell'Ente.

3. Possono essere nominati assessori provinciali persone che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e di assessore provinciali, nonché di quelli richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego ed abbiano riconosciuti e specifici requisiti di probità, professionalità ed esperienza. Il Presidente esaminerà, nell'ambito della propria potestà decisionale ed in relazione al proprio programma politico-amministrativo, la possibilità di presenze femminili nella Giunta.

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale. Se un consigliere provinciale assume la carica di assessore provinciale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

6. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

7. La durata in carica della giunta provinciale, la sua decadenza e la sua cessazione, a seguito di mozione di sfiducia, sono regolate dalla legge.

8. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso del Presidente della Provincia comportano la decadenza dell'intera giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino alla elezione del

nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 30

Competenze

1. La giunta provinciale collabora con il Presidente nell'amministrazione della provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta provinciale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del presidente della Provincia, del presidente del consiglio, del segretario generale, del direttore generale o dei dirigenti, e collabora con il presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 31

Cessazione dei singoli componenti

1. I singoli assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;

d) decadenza.

2. Le dimissioni degli assessori sono presentate, in forma scritta, al Segretario Generale, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili dal momento della presentazione, non necessitano di presa d'atto e hanno immediata efficacia.

3. Le cause e le modalità per la dichiarazione dell'incompatibilità, della decadenza, della rimozione e della sospensione degli assessori, sono stabilite dalla legge.

4. La revoca è disposta dal presidente della Provincia, che ne deve dare motivata comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva.

5. Nel caso di cessazione dall'ufficio dei singoli assessori, il presidente della Provincia provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta cessazione e ne dà comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva.

6. L'assessore sospeso dalla carica può essere temporaneamente sostituito dal presidente della Provincia, che può affidare la supplenza, per l'esercizio delle funzioni, ad altro soggetto fino alla cessazione della sospensione.

7. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili al caso di impedimento temporaneo di uno o più assessori.

Articolo 32

Attribuzioni agli assessori

1. Il presidente della Provincia può attribuire ai componenti della giunta, con proprio decreto da comunicare al consiglio provinciale e al Prefetto, le incombenze di

direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo.

2. Gli assessori relazionano alla giunta e al consiglio su proposte di deliberazioni concernenti le loro attribuzioni.

3. Il presidente della Provincia può inoltre delegare agli assessori la rappresentanza in enti, associazioni e organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.

Articolo 33

Presidenza e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della giunta provinciale non sono pubbliche e si svolgono, di norma, nella sede della Provincia oppure, in via eccezionale, in altro luogo all'interno del territorio provinciale.

2. Il presidente o chi ne fa le veci convoca e presiede la giunta, ne definisce gli oggetti posti all'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

3. La giunta è validamente riunita con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 34

Deliberazioni

1. La giunta provinciale delibera a maggioranza assoluta dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone.
2. La giunta, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del consiglio provinciale entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
3. Ove il consiglio neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, il consiglio adotta i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Articolo 35

Verbalizzazione

1. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni della giunta provinciale, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte al consiglio provinciale, nonché, a richiesta della giunta e di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.
2. Alle sedute della giunta provinciale partecipa, se richiesto, il Direttore generale, ed esprime voto consultivo solamente sugli atti che attengono all'attuazione degli interventi previsti dal P.E.G.
3. Oltre al segretario generale, che esercita le funzioni di cui al 1° comma del presente articolo, vi possono partecipare i revisori dei conti e funzionari della Provincia, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento della giunta.

Articolo 36

Indennità

Al Presidente della Provincia, al Vicepresidente ed agli Assessori compete un'indennità mensile nella misura base stabilita con il decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'art. 23 della legge 3 agosto 1999.

La Giunta provinciale, con deliberazione a valenza regolamentare, stabilisce la misura dell'indennità tenuto conto della regolamentazione statale di cui al comma precedente.

Con deliberazione della Giunta provinciale si potrà procedere alla revisione e/o all'incremento, della misura dell'indennità, nei limiti e con le modalità stabiliti dal D.M.I. di attuazione dell'art. 23 della legge 3.8.1999, n. 265.

CAPO III

Rapporti con i Cittadini

Sezione 1

Articolo 37

Istituti di partecipazione

1. La Provincia promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto dei cittadini a partecipare all'attività dell'Amministrazione. Favorisce la costituzione di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico e senza fini speculativi allo sviluppo socio-economico e alla crescita civile della comunità.

2. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità provinciale all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza il più elevato livello di democrazia fra gli organi predetti ed i cittadini.
3. Per gli stessi fini, la Provincia privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
6. La Provincia riconosce in particolare la funzione sociale dei seguenti istituti di partecipazione:
 - a) l'iniziativa popolare;
 - b) gli organismi di partecipazione;
 - c) le consultazioni e i referendum consultivi;
 - d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) il diritto di accesso e di informazione;
 - f) il difensore civico.

Articolo 38

Partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Provincia, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.

20 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi provinciali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini, attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con la Provincia.

3. Ad ogni libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate ai commi 1 e 2 e che sia riconosciuta dalla Provincia in appositi elenchi, distinti per categorie, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria, patrimoniale, sia tecnico-professionale ed organizzativa, come da regolamento.

Articolo 39

Organismi di partecipazione

1. La provincia promuove la formazione di organismi di partecipazione, che concorrono in particolare alla gestione dei servizi provinciali a domanda individuale, a pagamento o gratuiti, i cui utenti possono costituirsi in comitati di gestione.

2. Il regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione definisce le loro funzioni, gli organismi rappresentativi, le responsabilità, i mezzi, e disciplina i loro rapporti con gli organi e gli uffici provinciali.

Articolo 40

L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono presentare, per i settori di attività di competenza della provincia, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al presidente della Provincia e contengono, in modo chiaro e intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonché il recapito degli stessi.

3. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere all'interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.

4. L'apposito regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione ed il loro esame, indicare il termine entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito, nonché il contenuto tecnico delle determinazioni stesse.

5. In ogni caso a ciascun cittadino deve essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipato e di attivare i relativi procedimenti.

6. L'iniziativa popolare si esercita anche per la formazione di regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno un centesimo della popolazione risultante dall'ultimo censimento, redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione. Sono escluse le seguenti materie:

- a) revisioni dello statuto;
- b) tributi e bilanci;

- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) designazione e nomina di rappresentanti negli Enti.

7. La Provincia agevola le procedure per il concreto esercizio del diritto di iniziativa popolare e assicura l'assistenza dei propri uffici.

8. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che la Provincia costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

9. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Sezione II

Le consultazioni e i referendum consultivi

Articolo 41

Consultazione dei cittadini

1. La Provincia può consultare particolari categorie e settori della collettività provinciale su provvedimenti di interesse particolare o generale riguardanti i programmi dell'ente.

2. Il consiglio provinciale, per propria iniziativa o su proposta della giunta provinciale, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3 La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale.

4 L'apposito regolamento definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione provinciale.

Articolo 42

Referendum consultivo

1. La Provincia può indire, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum consultivi della popolazione su determinati argomenti di interesse generale e di competenza locale. I referendum sono indetti comunque se richiesti da almeno un ventesimo della popolazione risultante dall'ultimo censimento.

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione e modifiche dello Statuto provinciale;
- b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- d) designazione e nomina di rappresentanti;
- e) tributi locali, contributi, tariffe;
- f) bilancio provinciale;
- g) gli atti di esecuzione di norme legislative e regolamentari e delle delibere

consiliari.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Provinciale adotta il provvedimento relativo alla proposta regolarmente approvata.

4. Una proposta di referendum non approvata non può essere ripresentata prima di un anno; nè un referendum può essere indetto prima che sia trascorso almeno un anno dalla definizione di altro referendum di qualsiasi tipo o da altra consultazione popolare, che interessi il cinquanta per cento della popolazione della provincia di Brindisi.

5. Il regolamento stabilisce modalità e termini per le consultazioni e disciplina l'indizione e lo svolgimento dei referendum consultivi.

6. Il referendum può essere esteso all'intero corpo elettorale provinciale oppure a categorie limitate, anche territorialmente, di elettori.

7. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal consiglio secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

8. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

9. L'amministrazione provinciale nelle decisioni da assumersi su questioni sottoposte al referendum non può deliberare in modo difforme dall'esito dello stesso se non a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

10. Le consultazioni di cui all'art. 39 ed i referendum consultivi devono avere per

oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Sezione III

Procedimenti amministrativi e informazione

Articolo 43

Il Responsabile del Procedimento e la partecipazione al Procedimento Amministrativo

1. La Provincia, gli enti e le aziende dipendenti si adeguano alle norme di legge, con particolare riferimento al responsabile del procedimento ed alla partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo. Il relativo regolamento disciplina i limiti e le modalità della partecipazione.

Articolo 44

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.

2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;

b) l'unità organizzativa responsabile.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.

4. Il segretario generale o i dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.

5. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonché di presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal presidente della Provincia o dal segretario generale, dal direttore generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.

7. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dalla giunta provinciale o dal segretario o dal direttore generale o dai dirigenti in relazione alla loro competenza.

Art. 45

diritto di accesso e di informazione

1. La Provincia, allo scopo di garantire la trasparenza e il corretto ed imparziale svolgimento dell'attività amministrativa propria e degli enti e aziende dipendenti, disciplina, secondo le norme di legge, il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione

provinciale. Le modalità del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento riconosce ai cittadini, singoli od associati, diritti di partecipazione al procedimento di accesso ai documenti dell'amministrazione provinciale qualitativamente e quantitativamente non inferiori a quelli riconosciuti dalla legge dello Stato.

3. La Provincia istituisce apposito ufficio per assicurare a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alla sua attività o di cui sia comunque in possesso, compresa la consultazione delle leggi comunitarie, statali e regionali, dello statuto e dei regolamenti provinciali.

Allo scopo di migliorare il dialogo con i cittadini, abilita il proprio ufficio di relazioni pubbliche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti, secondo le norme stabilite dal regolamento degli uffici.

4. La Provincia, nel rispetto delle Leggi e dello Statuto, istituisce un apposito «Bollettino Ufficiale d'informazione» periodico per meglio assicurare momenti di partecipazione e comunicazione da e con i cittadini, nonché la pubblicità dei bandi di gara, dei bandi di concorso, delle assegnazioni di incarichi, delle delibere di Giunta e tutto quant'altro necessario e concernente l'attività istituzionale dell'Ente.

Sezione IV

Difensore Civico

Articolo 46

Istituzione - Requisiti

1. La Provincia istituisce, con sede in Brindisi, il difensore civico, che svolge, senza alcuna dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi e dagli uffici dell'ente, il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale.
2. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali di uno dei comuni della provincia di Brindisi e scelto fra i cittadini di età non inferiore ai quaranta anni che diano la massima garanzia di imparzialità, indipendenza, rigore morale, competenza ed esperienza professionale documentata in campo giuridico e amministrativo.
3. Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al presidente della Provincia il seguente giuramento: "Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari della Provincia, nell'interesse dei cittadini".

Articolo 47

Elezione - Incompatibilità

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Provinciale, entro un anno dal suo insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia. Dopo il secondo scrutinio, da tenersi in successiva seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta. Qualora anche il secondo scrutinio è infruttuoso, si procede, in altra seduta, ad un terzo scrutinio. Ove in tale scrutinio non si raggiunge ancora la maggioranza assoluta, nella stessa seduta, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati al terzo scrutinio. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività,

serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

3. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con:

a) ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione;

b) lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;

c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da uno dei Comuni della Provincia o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

d) la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo;

e) la candidatura alle elezioni amministrative o politiche precedente la designazione.

4. Costituisce motivo di decadenza immediata la semplice candidatura ad una carica elettiva pubblica.

5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

6. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nella provincia.

Articolo 48

Durata in carica, decadenza e dispensa dall'ufficio

1. Il difensore civico dura in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale e non può essere riconfermato. I suoi poteri sono prorogati sino all'entrata in carica del successore.
2. Può essere revocato a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri, e approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e, ove non si raggiunga tale quorum, è sufficiente la maggioranza assoluta con votazione da tenersi in successiva seduta..
3. Può essere altresì dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.
4. Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altra provincia o per una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 46.
5. Il consiglio deve essere riunito entro trenta giorni per la nomina del successore.

Articolo 49

Attribuzioni

1. Il difensore civico interviene, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, presso gli organi e gli uffici dell'Amministrazione provinciale, compresi gli enti e gli organismi collegati e dipendenti, le società nelle quali la Provincia abbia partecipazione, gli enti istituzionali controllati e tutti gli organismi che comunque operino per il conseguimento delle finalità proprie della provincia, per garantire che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti dovuti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Segnala altresì al presidente della provincia ed ai capi gruppi consiliari, di propria iniziativa, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze, promuovendo ogni azione al fine di rimuovere le cause e segnalando correttivi dell'azione amministrativa. Interviene inoltre nei casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.
3. Chiunque abbia in corso una pratica o abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione provinciale, può chiedere l'intervento del difensore civico, purchè abbia chiesto per iscritto all'ente o all'ufficio competente notizie sullo stato della pratica o del procedimento e siano trascorsi trenta giorni senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuto una insoddisfacente.
4. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi procede all'esame della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al responsabile del servizio o dell'ufficio.
5. Ha il diritto di ottenere dagli uffici dell'Amministrazione provinciale copia degli atti e dei documenti, oltre ad ogni notizia relativa alle questioni trattate, denunciando al responsabile del servizio e dell'ufficio i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
6. Ha l'obbligo di fare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione al presidente ed ai capi gruppi consiliari, dei fatti che abbia conosciuto nell'esercizio della sua funzione e che costituiscono reato. Deve comunque sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.
7. Oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne hanno richiesto l'intervento, il difensore civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno,

una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, fornendo utili elementi e suggerimenti per eventuali modifiche della normativa provinciale, dell'assetto organizzativo e della prassi amministrativa.

8. Può inviare inoltre al Consiglio Provinciale relazioni nei casi di prolungata inerzia degli organi e degli uffici, e alla giunta provinciale relazioni su argomenti che ritenga di notevole rilievo.

9. E' tenuto a rispondere a chiunque abbia richiesto il suo intervento entro trenta giorni dalla data in cui gli è pervenuta l'istanza.

10. Il difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri provinciali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

11. I consiglieri provinciali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

12. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 50

Mezzi e trattamento economico

1. La Giunta provinciale stabilisce la sede dell'ufficio, le attrezzature, gli impegni di spesa necessari per il funzionamento dell'istituto, la dotazione organica e i

criteri di assegnazione del personale proveniente dai ruoli della Provincia.

2. Tutto il personale addetto al suo servizio dipende funzionalmente dal difensore civico.

La giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede ed i criteri di assegnazione del personale dal medesimo funzionalmente dipendente.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita per gli assessori provinciali.

Articolo 51

Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e procedure d'intervento del difensore civico.

CAPO IV

Attività Amministrativa

Sezione 1

Articolo 52

Principi e Criteri direttivi

1. La provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di economicità, efficacia e pubblicità, di partecipazione, di snellimento e semplificazione delle procedure.

2. Attua le norme legislative della separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario generale, al Direttore Generale ed ai dirigenti.

3. Il Direttore generale ed i Dirigenti esplicano la propria funzione mediante un sistema di relazioni con il Consiglio, anche attraverso le Commissioni consiliari, il Presidente della provincia, la Giunta ed il Segretario generale, concorrendo al processo decisionale di programmazione della provincia ai fini della determinazione degli obiettivi credibili e delle risorse necessarie per conseguirli. I regolamenti sul funzionamento degli Organi e sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabiliranno i ruoli, gli ambiti di intervento e le potenzialità cui la dirigenza dovrà attenersi.

4. Adegua l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e di semplificazione, nel rispetto delle gerarchie funzionali e dei principi di professionalità e di responsabilità.

5. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Articolo 53

La potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e del presente statuto, il Consiglio Provinciale e la Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i regolamenti dei contratti e di contabilità, i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per

il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nonché ogni altro regolamento previsto dalla legislazione statale e regionale o necessario per il migliore funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. Provvede anche all'emanazione di nuovi regolamenti e all'aggiornamento dei regolamenti vigenti. Sino all'aggiornamento, questi ultimi rimangono in vigore, con esclusione di quelle parti che siano in contrasto con norme di legge o del presente statuto.

3. I regolamenti adottati dal Consiglio Provinciale incontrano i seguenti limiti:

a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con principi e le norme costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali, con le leggi regionali e con il presente statuto;

b) La loro efficacia è limitata al territorio provinciale;

c) Non possono contenere norme a carattere particolare, fatta salva la definizione di situazioni transitorie tra il vecchio e il nuovo regolamento;

d) Non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse e nel rispetto dei diritti quesiti;

e) Non sono modificati o abrogati che da regolamenti posteriori, su dichiarazione espressa del Consiglio Provinciale.

4. Tutti i regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio provinciale, dopo intervenuta, a norma di legge, l'esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento.

CAPO III

Organi Di Direzione Amministrativa

Articolo 54

Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia, il segretario generale, il direttore generale e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.

2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.

3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del consiglio, della giunta e del presidente della Provincia ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Articolo 55

Segretario generale

1. La Provincia ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico iscritto in apposito "Albo Nazionale", nominato dal presidente della Provincia, dal quale dipende

funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il segretario generale collabora con gli organi dell'ente e svolge funzioni di assistenza tecnico-giuridica, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; roga i contratti ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, nell'interesse dell'ente; esercita, altresì, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal presidente della Provincia.

3. Il segretario generale esprime formalmente, su ogni proposta di provvedimento di competenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Provincia, nonché sugli atti del Direttore generale e dei dirigenti, parere preventivo di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e fornisce assistenza giuridica al Direttore Generale.

4. Il segretario generale, quando il direttore generale sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Articolo 56

Vice Segretario Generale

1. La Provincia ha un vice segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale.

2. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il Vice Segretario è nominato dal Presidente della Provincia, mediante scelta tra i Dirigenti in servizio a tempo indeterminato che abbiano i requisiti previsti dalla legge

per accedere al posto di segretario comunale, per la durata del mandato del presidente e mantiene l'incarico ove non intervenga altro provvedimento dello stesso Presidente di revoca ovvero di nomina di altro dirigente.

Articolo 57

Direttore generale

1. Il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, nomina un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del presidente e da questi revocabile, previa deliberazione della giunta.

2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione, sulla base di curricula professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative. Criterio di priorità, nella valutazione, sarà lo svolgimento della funzione di Segretario Generale di Provincie e/o di Comuni di classe 1/A ovvero di aver svolto la funzione di direzione generale presso Pubbliche Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, di Enti pubblici, anche economici, di Aziende pubbliche e /o private.

3. Il direttore generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dal presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

4. Assolve alle altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del direttore generale.

5. Il direttore generale adotta gli atti di propria competenza, previsti dalle leggi

e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed ad esso vengono sottoposte, dopo l'esame di conformità reso dal segretario generale, le proposte di deliberazione di competenza della Giunta e le proposte di determinazione dei dirigenti per il visto di conformità programmatica e di attuazione del piano esecutivo di gestione.

Articolo 58

Rapporti tra il segretario generale e il direttore generale

1. Le funzioni di segretario generale e di direttore generale sono autonome e distinte. I titolari rispondono dell'attività svolta al presidente della Provincia.
2. L'esercizio delle rispettive attribuzioni è improntato alla massima collaborazione nell'interesse dell'ente e per assicurare la maggior coerenza ed integrazione tra le funzioni di legalità e garanzia e la direzione operativa, tesa a realizzare il miglior andamento dell'attività istituzionale. Il segretario ed il direttore sono organi autonomi, l'uno rispetto all'altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico.

Articolo 59

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta del direttore generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione.
2. Le modalità e gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono definiti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il presidente della Provincia provvede altresì, su proposta del direttore generale, alla graduazione delle funzioni e responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché, in

seno agli organi di controllo e di valutazione, alla valutazione dei dirigenti, ai fini del trattamento economico accessorio.

Articolo 60

Incarichi dirigenziali a tempo determinato

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale può anche essere effettuata con incarico conferito dal presidente della Provincia mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico, di durata non eccedente quella del mandato del presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.

Articolo 61

Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di "determinazioni", fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche previsioni normative e sono adottati con l'osservanza del procedimento previsto dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi, acquisito il parere del Segretario generale e del direttore generale, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

3. Gli atti di mera esecuzione di "determinazioni" e di liquidazione assumono la denominazione di "decreto" e sono adottati, con il procedimento previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. Ove, previsto dal detto regolamento, possono essere

adottati, sulla base di attribuzione di funzione da parte del Dirigente, da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.

Articolo 62

Responsabilità dirigenziali

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.
2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.
3. In caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il presidente della Provincia dispone la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico.
4. In caso di grave inosservanza delle direttive impartitegli ovvero di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del precedente comma, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di posizioni dirigenziali valutate nella fascia corrispondente a quella revocata, per un periodo non inferiore a due anni.
5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia di decisione, di direzione e di valutazioni tecniche.

8. I dirigenti possono essere delegati dal presidente a rappresentare l'ente per rendere dichiarazioni, testimonianze e pareri presso organi della pubblica amministrazione su fatti e circostanze degli uffici e servizi amministrativi di competenza.

Articolo 63

L'organizzazione degli Uffici

1. Gli uffici della Provincia sono organizzati e suddivisi, in modo organico, in diversi servizi operativi che trattino una materia o più materie omogenee, in funzione di una maggiore capacità programmatica e gestionale. I servizi operativi devono, possibilmente, coordinarsi in relazione alle materie trattate dai singoli assessorati.

2. Ad ogni servizio operativo, che può essere articolato in settori operativi minori in relazione agli obiettivi programmatici della Provincia e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione, è assegnato un dirigente.

3. Per assicurare una migliore funzionalità possono essere previsti, sia pure temporaneamente, accorpamenti funzionali, anche non omogenei, di due o più servizi operativi, in relazione alla necessità di coordinamento prevista dal comma 1 del presente articolo. Gli incarichi di coordinamento, anche per progetti particolari finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi, devono essere conferiti ai dirigenti con decreto motivato del Presidente della Provincia, nel quale dovrà essere indicata la durata, di norma, non superiore a tre anni. Il loro rinnovo o la loro anticipata interruzione possono essere disposti, su proposta del segretario generale, con provvedimento motivato del Consiglio.

4. Gli uffici, di norma, sono organizzati per moduli orizzontali in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate.
5. La Provincia promuove e realizza, in maniera diretta o anche mediante società specializzate, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del proprio personale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Tale regolamento disciplina, nel rispetto dei principi sopra delineati, l'organizzazione degli uffici e dei servizi; la dotazione organica del personale e le procedure per l'assunzione; le garanzie e le responsabilità dei dipendenti; le modalità di funzionamento del Collegio arbitrale, l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi e l'attività di coordinamento tra il direttore generale, il segretario generale e gli stessi dirigenti; le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali e i responsabili del procedimento.
7. Lo stesso regolamento disciplina le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
8. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono soggetti alle norme di legge, del presente statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.. Non può essere loro conferita la funzione di vice segretario generale.

CAPO IV

Organi Ed Atti Amministrativi - Disposizioni Comuni

Articolo 64

Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta e sulle proposte di decreto del presidente della Provincia, suo sostituto o delegato, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Dirigente del servizio interessato e del Dirigente dei servizi finanziari. I pareri devono essere inseriti nel provvedimento. Sulla stesse proposte esprime il parere di conformità alle leggi e ai regolamenti il Segretario Generale e di conformità programmatica e di attuazione ai PEG il Direttore Generale.
2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori del conto. Per le deliberazioni della giunta di cui al presente comma è richiesto, altresì, il controllo preventivo "volontario" di legittimità, previsto dall'art. 17, comma 34, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Sulle proposte di cui al comma 1 il segretario generale esercita i compiti consultivi e referenti previsti dall'art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n.127, nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento ed esprime formale parere preventivo di conformità.
5. Sulle proposte di determinazioni dirigenziali il segretario generale ed il direttore generale esprimono il preventivo parere di conformità, rispettivamente, il segretario generale alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ed il direttore generale di conformità programmatica e di attuazione del piano esecutivo di gestione.

6. Sulla proposta di bilancio di previsione, dei documenti allegati, delle variazioni di bilancio, sul rendiconto e sugli altri documenti gestionali previsti dalla legge, sono dovuti il parere e/o il referto del collegio dei revisori.

7. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motiva dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l'indicazione del tempo decorso.

Articolo 65

Pubblicazione e controllo

1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, sottoscritte dai rispettivi presidenti e dal segretario generale, sono pubblicate e sottoposte al controllo con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo. Il regolamento del consiglio assicura le modalità con le quali i testi delle deliberazioni sono messi a disposizione dei consiglieri.

3. I decreti adottati dal presidente della Provincia, da suo sostituto o delegato, e le determinazioni dirigenziali sono sottoposti al regime di pubblicazione previsto dalla

legge per le deliberazioni della giunta ed all'obbligo della contestuale comunicazione, al Presidente, a tutti gli Assessori, al segretario generale, al direttore generale, al Collegio dei revisori e ad altri organi, se previsto dalla legge o dal regolamento. La comunicazione delle determinazioni dirigenziali deve essere effettuata anche ai Capigruppo consiliari presso le sedi dei gruppi medesimi.

4. La comunicazione delle determinazioni dirigenziali deve essere effettuata anche ai Capigruppo consiliari presso le sedi dei gruppi medesimi. Tale comunicazione non comporta attività di controllo e non inerisce al momento dell'efficacia delle determinazioni medesime ed ha valenza esclusivamente conoscitiva dell'attività gestionale.

5. Ai capigruppo consiliari viene data comunicazione degli atti annullati dal Comitato Regionale di Controllo, con la relativa motivazione, e delle determinazioni con le quali il difensore civico invita l'organo competente ad eliminare i vizi riscontrati.

Articolo 66

Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il presidente della Provincia, il presidente del consiglio, gli assessori ed i consiglieri provinciali, unitamente al segretario generale, al direttore generale ed ai dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.

2. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente della Provincia, il presidente del consiglio, di un assessore o di un consigliere, ovvero del segretario generale, del direttore generale, dei dirigenti o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico - a condizione che non sussista conflitto di interessi - ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il

medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento.

3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO V

Finanza - Contabilità - Pianificazione strategica e Programmazione

Sezione I

Autonomia finanziaria

Articolo 67

Principi

1. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. La Provincia promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti;

3. Nell'adozione delle disposizioni tributarie la Provincia applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

4. Al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti il Consiglio Provinciale approva la "Carta dei diritti del contribuente".

5. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.
6. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e da quelle derivanti dalla revisione del sistema dei trasferimenti erariali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale. Ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
7. Un apposito regolamento disciplina in particolare, nel rispetto delle leggi statali e regionali e del presente statuto:
 - a) L'esercizio della potestà impositiva autonoma;
 - b) L'adeguamento delle imposte, tasse e tariffe al costo dei relativi servizi, in relazione all'evolversi della legislazione in materia;
 - c) L'amministrazione dei beni provinciali e la tenuta dei relativi inventari, dei beni demaniali e patrimoniali disponibili ed indisponibili.
8. La provincia ha propri servizi di ricevitoria, tesoreria e cassa economale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme regolamentari.
9. Un apposito regolamento per la disciplina dei contratti detta norme per l'attività negoziale della Provincia, nell'osservanza dei principi di legge e dei regolamenti vigenti.
10. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della Provincia è esercitata dal Collegio dei revisori secondo le norme dettate negli articoli seguenti.
11. Il regolamento di contabilità prevede e disciplina organi interni

all'amministrazione per il controllo dell'efficienza e della produttività, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa.

12. Il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti viene attuato nel rispetto dei principi e delle metodologie stabilite dal D.Lgs. 30.7.1999, n. 286.

Sezione II

Pianificazione strategica e Programmazione

Articolo 68

Pianificazione strategica

(a) L'Amministrazione provinciale definisce l'indirizzo politico-amministrativo dell'ente, determinando gli obiettivi da raggiungere, con riferimento al documento programmatico approvato dal Consiglio provinciale, per soddisfare i bisogni della collettività amministrata.

(b) L'attività di pianificazione rientra nelle competenze del Consiglio provinciale ed i documenti che ad essa fanno riferimento sono:

- a)- la relazione previsionale e programmatica;
- b)- il bilancio pluriennale;
- c)- il bilancio di previsione annuale con i vari allegati.

Articolo 69

Programmazione

1. Il Presidente della provincia, gli Assessori ed i Dirigenti dei Servizi definiscono gli obiettivi pianificati e le risorse necessarie, attraverso le seguenti fasi

programmatiche, concludenti con l'approvazione del bilancio che costituisce documento programmatico annuale della provincia:

- a) Analisi esterna: che costituisce la fase dell'analisi politica della realtà socio-economica, la valutazione delle scelte, la definizione degli indirizzi e degli obiettivi da parte della Giunta provinciale e l'individuazione dei responsabili dei Servizi;
- b) Analisi interna: nella quale, sulla base degli indirizzi amministrativi, il direttore generale e i dirigenti verificano la compatibilità delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali in loro possesso con l'insieme degli obiettivi gestionali da perseguire;
- c) Elaborazione della ipotesi di PEG e di relazione previsionale e programmatica, con successiva verifica della compatibilità finanziaria dell'ipotesi di PEG;
- d) Approvazione, da parte della Giunta provinciale, dell'ipotesi definitiva del PEG;
- e) Redazione ed approvazione dello schema di bilancio di previsione e degli allegati da parte della Giunta provinciale;
- f) Parere e relazione sullo schema di bilancio da parte del Collegio dei Revisori;
- g) Il Presidente del Consiglio interessa i gruppi consiliari e la preposta Commissione consiliare per l'esame, con presentazione di eventuali emendamenti da sottoporre alla Giunta provinciale;
- h) Approvazione del bilancio da parte del Consiglio provinciale;
- i) Approvazione del PEG da parte della Giunta provinciale con affidamento alla dirigenza della competenza all'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio provinciale.

2. Il Consiglio, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.12 del presente statuto, in sede di esame del rendiconto annuale di gestione individua gli scostamenti, analizzando le cause, dal programma approvato con il bilancio e compie una valutazione sulle attività svolte.

Sezione III

Collegio Revisori Conti

Articolo 70

Elezione, composizione e durata

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica, la presidenza del collegio dei revisori del conto, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalla legge.

Articolo 71

Sostituzione e decadenza

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, il consiglio provinciale provvede alla sua sostituzione.

3. I revisori designati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del collegio.

4. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio

finanziario a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Articolo 72

Attribuzioni

1. Il collegio dei revisori assolve alle proprie funzioni in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

2. Il collegio, oltre alle competenze di cui al primo comma del presente articolo, in particolare:
 - a) presta assistenza alle sedute del consiglio nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi, il controllo di gestione ed il rendiconto della gestione, nonché, se richiesto, presta assistenza alle riunioni della giunta provinciale;

 - b) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, richiede la convocazione del consiglio, cui il collegio stesso partecipa e riferisce.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accedere a tutti gli atti e documenti dell'ente.

Articolo 73

Riunioni e deliberazioni

1. Il collegio dei revisori si riunisce ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo revisore.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli in-

tervenuti, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

3. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di far constare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 74

Responsabilità

1. I revisori devono adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma 1° i revisori sono revocati.

Sezione IV

Gestione economico-finanziaria e Controllo di gestione

Articolo 75

Risorse per la gestione corrente

1. La Provincia persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Articolo 76

Risorse per gli investimenti

1. La Provincia, attraverso i propri organi in relazione alle specifiche competenze, attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti della Provincia.

Articolo 77

Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività della Provincia è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e gli allegati previsti dalla legge, tra i quali, di particolare rilevanza, la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono predisposti dalla giunta provinciale.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio provinciale, in seduta pubblica, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli Organi.

Articolo 78

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio provinciale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli Organi.

Articolo 79

Controllo di legittimità e regolarità amministrativa

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da un organismo, definito servizio ispettivo, e provvede all'effettuazione del controllo, in autonomia, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile.
2. Detto Organismo, presieduto dal Segretario Generale, risponde direttamente al Presidente dell'Amministrazione ed è composto dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Presidente, o componente da esso delegato, del Collegio dei revisori dei conti.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato, preventivamente, mediante l'espressione di parere, sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale e sulle Determinazioni Dirigenziali, da parte del Segretario

Generale in ordine alla conformità amministrativa del provvedimento proposto a leggi, statuto e regolamenti, e dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

4. Le funzioni ispettive ed istruttorie relative ad indagini amministrative interne all'Ente sono svolte dal Segretario Generale, che assume la funzione di Ispettore dei Servizi, nel rispetto delle direttive ricevute dal Presidente della Provincia e/o dalla Giunta.

Articolo 80

Valutazione e controllo strategico

1. Il servizio di valutazione e di controllo strategico è teso alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il servizio di controllo strategico è un organo tecnico consultivo per l'Amministrazione in materia di programmazione, intesa sia come pianificazione strategica che come programmazione operativa ed esecutiva, e di controllo della progettazione e della verifica di funzionalità del complessivo sistema circolare che parte dalla definizione degli obiettivi generali per arrivare alla verifica dei risultati.

3. Detto organo, presieduto dal Direttore Generale, è composto da tre dirigenti interni dell'Ente e da tre membri esterni, scelti dal Presidente, sentita la Giunta, tra esperti di management, di tecniche di organizzazione e gestione e di valutazione.

Articolo 81

Controllo della gestione

1. Il controllo della gestione, inteso a conoscere e verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'ente, è realizzato, secondo le modalità previste dai regolamenti, mediante analisi, valutazioni, indicatori e parametri che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la quantificazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

2. Esso controllo è teso a verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

3. Il Servizio di controllo di gestione è un organo tecnico e consultivo, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità dell'organizzazione.

4. Detto organo, presieduto dal Direttore Generale, è composto dal Segretario Generale e da tre Dirigenti nominati, di anno in anno, dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta Provinciale.

5. Il servizio opera alle dirette dipendenze della Direzione generale e si avvale di una apposita dotazione di personale, nonché dei tre esperti esterni facenti parte del Servizio di controllo strategico.

6. Tale organo, sulla base di principi e di criteri di funzionamento stabiliti dalla Giunta, definisce:

a) le metodologie di progettazione e di gestione del controllo di gestione;

- b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

7. Dello stato e della gestione viene data periodicamente informazione agli organi di governo dell'ente, secondo cadenze semestrali con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 82

Nucleo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti

1. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti è riservata al nucleo di valutazione.

2. Il nucleo di valutazione risponde esclusivamente al Presidente e alla Giunta, può avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici.
3. La valutazione ha periodicità di norma annuale e tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
4. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del nucleo e della partecipazione al procedimento del valutato.
5. Gli elementi di riferimento per la valutazione dei dirigenti, con riferimento ai programmi, agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle priorità degli organi di governo, terranno conto, in particolare:
 - a) della dimensione quantitativa dell'organizzazione gestita, in termini di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali;
 - b) della complessità dell'organizzazione gestita: standardizzabilità delle attività, variabilità, tensione, innovazione del contesto di riferimento, grado di interrelazione e livello di interdipendenza con le strutture organizzative interne, relazioni con l'utenza;
 - c) delle responsabilità giuridiche, gestionali di risultato;
 - d) della propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all'innovazione (di servizio o di processo organizzativo);
 - e) dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati;

f) la considerazione per gli incarichi dirigenziali ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, del grado di autonomia tecnica e funzionale, della rilevanza giuridica, economica e sociale dei provvedimenti predisposti, dei margini di discrezionalità rispetto alle prescrizioni di norme giuridiche o alle istruzioni di organi sovraordinati, del livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione, del livello di professionalità e specializzazione richiesto, dell'eventuale coordinamento di altre professionalità anche esterne all'amministrazione, ed anche nell'ambito di commissioni, gruppi di studio, organi collegiali.

6. La composizione, la nomina ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione vengono disciplinati dall'apposito regolamento del Nucleo di Valutazione.

CAPO VI

Servizi Pubblici

Articolo 83

Servizi pubblici provinciali

1. Nell'ambito delle proprie competenze, la provincia gestisce i servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale nelle forme previste dalla legge.

2. Il consiglio provinciale provvede, nell'esercizio delle proprie funzioni, ad istituire, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività, anche di carattere non imprenditoriale, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio provinciale.

3. Per tali servizi il consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e

dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 84

Forme di gestione

1. La forma di gestione dei singoli servizi provinciali è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal consiglio provinciale sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate.

2. A mezzo di istituzione possono essere gestiti in particolare i servizi di rilevanza sociale nel campo educativo, culturale, dello spettacolo, delle attività bibliotecarie e dei musei. Per il loro funzionamento viene data particolare preferenza alle cooperative che si prefiggono finalità sociali e alle associazioni di volontariato. In tale campo primaria importanza è attribuita alla Biblioteca provinciale e all'annesso Sistema bibliotecario provinciale, strumenti essenziali per la diffusione della cultura sul territorio provinciale e per i loro collegamenti con gli analoghi vizi a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché con quelli di particolare rilevanza nel campo dell'informazione e della documentazione.

3. A mezzo di aziende speciali, in alternativa a società di capitali, possono essere gestiti in particolare i servizi di manutenzione delle strade e degli immobili provinciali e per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale. L'azienda, dotata di personalità giuridica propria e di autonomia imprenditoriale, è ente strumentale della Provincia dotato di un proprio statuto, che fissa i criteri e le modalità per la dotazione finanziaria da parte della Provincia e per il controllo sugli atti e sulla gestione sia sotto il profilo della legittimità che di quello contabile.

4. Possono essere gestiti, in particolare, a mezzo di società per azioni e

prevalente capitale pubblico tutte le iniziative connesse all'esercizio di attività rientranti nei settori dei trasporti, dello smaltimento e della trasformazione dei rifiuti, delle manifestazioni fieristiche di notevole rilevanza, della ricerca scientifica, della gestione dei servizi portuali ed aeroportuali, della gestione di interventi di sviluppo socio economico (patti territoriali, patti localizzativi, ecc), della gestione dei servizi di manutenzione di pertinenza provinciale. Qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di consorzi a prevalente capitale pubblico locale. In tali casi sono avviati accordi di programma con gli altri soggetti pubblici, al fine di assicurare indirizzi comuni alla partecipazione pubblica, anche nell'ipotesi che alla costituzione del consorzio o della società non partecipi alcun soggetto privato. La loro organizzazione e funzionamento e le attribuzioni degli organi societari sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per la costituzione delle società miste è agevolata la partecipazione delle cooperative a parità di condizioni e caratteristiche.

5. I servizi provinciali sono dati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

6. I servizi provinciali sono assunti in gestione diretta, nei casi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi e delle attività tramite le strutture della Provincia sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari.

7. Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo.

8. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

9. Tutti i rappresentanti nominati nelle istituzioni, aziende speciali, società ed enti sono obbligati a relazionare, periodicamente, sull'attività svolta al Presidente della

Provincia. Copia delle relazioni presentate dovrà essere trasmessa alla Commissione consiliare permanente.

Articolo 85

Istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni - previste dalla legge quali organismi strumentali della Provincia per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti speciali approvati dal consiglio provinciale.

2. .Alla costituzione di ciascuna istituzione il consiglio provvede mediante deliberazione che deve indicare:

a) le finalità dell'istituzione;

b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell'istituzione, con riferimento anche ai livelli di servizi prestati;

c) il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale delle strutture provinciali da trasferire eventualmente all'istituzione.

3. Il consiglio provinciale:

a) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell'istituzione, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonché gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi;

b) approva, su proposta della giunta provinciale, i provvedimenti del consiglio di

amministrazione concernenti l'istituzione, che si configurano come atti fondamentali di competenza del consiglio, in base a quanto stabilito dalla legge;

c) esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione tramite il presidente della Provincia che può acquisire atti, documenti e informazioni concernenti l'istituzione e promuovere indagini e verifiche amministrative.

Articolo 86

Organi delle istituzioni

1. Sono organi dell'istituzione:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, compreso il presidente.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale, fra coloro che possiedono i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale e che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, debitamente documentata da curriculum. Essi sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del consiglio e durano in carica fino alla nomina dei successori.

4. Le incompatibilità a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio

di amministrazione sono quelle stabilite per la carica di consigliere provinciale.

5. Il regolamento prevede le indennità di compensi da erogare ai componenti degli organi dell'istituzione che in ogni caso non possono essere superiori a quelli dovuti per i corrispondenti organi della Provincia.

6. Il presidente rappresenta l'istituzione nell'esercizio dell'autonomia gestionale; esso convoca e presiede il consiglio, sovrintende al funzionamento dell'istituzione ed all'esecuzione degli atti, ferme restando le attribuzioni del direttore.

7. Il consiglio di amministrazione adotta tutti i provvedimenti per l'esercizio dell'autonomia gestionale dell'istituzione, salvo quanto previsto dal presente Statuto in ordine alla competenza del consiglio e agli atti di gestione demandati al direttore.

8. Sono applicabili, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, le norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto per le deliberazioni della giunta provinciale.

9. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'istituzione; esso a tale fine svolge - con le modalità stabilite dal regolamento - tutti i compiti, previsti dalla legge e dal presente Statuto per i dirigenti della Provincia.

10. Il direttore è nominato dal presidente della Provincia tra i dirigenti della Provincia, ovvero mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di quanto previsto dalla legge, per una durata non superiore a tre anni; la nomina è rinnovabile.

11. Con le modalità stabilite dal comma 10 il consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici, nonché delle figure professionali di alta specializzazione, compresi nella istituzione.

Articolo 87

Aziende speciali

1. Il consiglio provinciale provvede alla costituzione di aziende speciali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per tali enti strumentali.
2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal consiglio, che stabilisce altresì le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull'attività dell'azienda.
3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere provinciale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentata da curriculum.
4. Sono incompatibili a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione i soggetti indicati dalla normativa relativa alla carica di consigliere provinciale ed inoltre chi svolge ruoli di sindaco di un Comune della Provincia ed altri incarichi esecutivi in società, consorzi, aziende a partecipazione pubblica.

Articolo 88

Partecipazione a società ed a enti

1. Il consiglio provinciale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici

o privati.

2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, il consiglio può disporre la partecipazione dell'ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti della Provincia.

3. Il consiglio provinciale può altresì disporre la partecipazione dell'ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse provinciale.

4. Il regolamento delle nomine stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l'autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi della Provincia.

CAPO VII

Forme di collaborazione con gli Enti Pubblici

Articolo 89

Principi

1. La Provincia di Brindisi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza nei diversi settori previsti dalle leggi nazionali e regionali, adegua la sua azione amministrativa ai principi e agli strumenti della programmazione, con la finalità di costituire un valido raccordo tra i comuni, le altre province e la Regione, e di contribuire a realizzare un ben coordinato sistema delle autonomie.

2. Oltre a concorrere alla determinazione del piano regionale di sviluppo e degli altri piani regionali e nazionali, la Provincia predispone il piano territoriale di coordinamento, quale strumento essenziale per il migliore assetto del territorio provinciale, ai fini di uno sviluppo socio economico armonico e della più efficace tutela ambientale.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, collabora attivamente con la Regione, svolgendo una funzione di stimolo sulla sua attività politica e normativa e promuovendo la costituzione di organismi di consultazione ed incontri periodici ad ogni livello, per assicurare un'azione più incisiva della Regione in tutti i settori di sua competenza.
4. La Provincia promuove ogni più opportuna iniziativa per stimolare la cooperazione con le province contermini -ed in particolare quelle dell'area jonico-salentina - su questioni di interesse comune, nonchè per favorire lo studio e la programmazione da parte dei comuni nei settori di competenza.
5. La Provincia offre ogni più ampia disponibilità di collaborazione e di cooperazione ai comuni ricompresi nel proprio ambito territoriale, nonchè alle loro forme associative; garantisce assistenza e consulenza alle amministrazioni locali; promuove nei confronti delle amministrazioni comunali e delle comunità montane le iniziative, anche di carattere informativo e didattico, utili per favorire la migliore efficienza e correttezza dell'azione amministrativa nonchè per la salvaguardia, l'approfondimento e lo sviluppo dei principi di autonomia locale.
6. La Provincia collabora con gli altri enti pubblici e le associazioni presenti sul territorio che non hanno fini di lucro, sia per evitare sprechi di risorse, razionalizzando la spesa e gli interventi, sia per una maggiore produttività ed efficacia dell'attività amministrativa complessiva.
7. La Provincia opera periodicamente le forme di consultazione delle amministrazioni, nonchè delle popolazioni che siano utili per individuare le iniziative da assumere a vantaggio e tutela delle comunità locali. La Provincia coordina ed attiva i comuni nelle iniziative necessarie per la formazione di programmi di intervento nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

8. Tra le altre iniziative, favorisce il pieno utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, mettendo a disposizione le palestre delle scuole di sua competenza. Sentiti i comuni e le associazioni sportive, programma la costruzione e la gestione di nuovi impianti per la maggiore diffusione della pratica sportiva.

9. Istituisce tutti gli organismi di consultazione che ritiene utili e necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per il miglioramento della qualità della vita e per lo sviluppo sociale economico e civile della collettività provinciale. Tra le altre, istituisce una consulta tecnica, ai fini della più razionale esecuzione delle opere pubbliche in programma; una consulta per gli anziani, per l'esame dei problemi di questa categoria di cittadini in costante crescita, una consulta per i problemi dell'ambiente ed una consulta dei comuni della provincia. I limiti e le modalità di funzionamento delle consulte sono stabilite dal regolamento.

10. Favorisce gli accordi di programma, la stipula di convenzioni e la costituzione di consorzi con i comuni, province ed altri soggetti pubblici, per lo svolgimento di funzioni, per la gestione di servizi, e per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono un'azione coordinata.

Articolo 90

Convenzioni

1. Il consiglio provinciale può deliberare apposite convenzioni con altre province e comuni per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.

2. Le eventuali controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione della convenzione sono demandate ad un giudizio arbitrale. In sede di programmazione e di pianificazione dovranno essere individuati i servizi e le funzioni che potranno essere attuati

in regime di convenzione.

Articolo 91

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, nonché per lo svolgimento di qualsiasi attività connessa alla gestione dei servizi medesimi, la Provincia può costituire un consorzio con altre province e comuni, secondo le norme previste per le aziende speciali, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. A tal fine il consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione tra gli enti consortili, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Il consiglio fornisce al rappresentante della Provincia le linee direttive cui deve attenersi nelle deliberazioni dell'assemblea consortile.

4. È organo del consorzio, in aggiunta agli organi previsti per le aziende speciali, l'assemblea, di cui il presidente della Provincia o suo delegato fa parte con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 92

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di piani di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati la Provincia promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il presidente o l'assessore da lui incaricato svolgono le necessarie iniziative per l'indizione della conferenza, la partecipazione ad essa ed il perfezionamento dell'accordo, ferme restando le competenze del consiglio provinciale e degli altri organi dell'ente.

3. Nella proposta finale di accordo di programma deve essere fatto riferimento al risultato della valutazione di impatto ambientale, se previsto, o almeno all'esplicitazione delle alternative fra cui si è operata la scelta e delle motivazioni che l'hanno determinata.

4. Il consenso agli accordi è espresso dal presidente della Provincia, che provvede altresì con atto formale all'approvazione dell'accordo nei casi di competenza primaria o prevalente dell'ente sull'opera, sugli interventi o sui programmi.

Articolo 93

Conferenza dei servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando la Provincia debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal presidente della Provincia o dall'assessore incaricato, ovvero dal dirigente, in relazione alle rispettive competenze. La convocazione della conferenza va comunicata al Presidente della Commissione consiliare competente al fine di raccogliere l'eventuale parere, da esprimersi entro la data di

indizione della conferenza stessa.

3. La Provincia è, altresì, autorizzata a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere della Commissione consiliare competente per le materie di competenza del Consiglio provinciale.

Articolo 94

Disposizioni Finali e Transitorie

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal consiglio provinciale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

2. La proposta di deliberazione di modifica o di abrogazione totale o parziale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione contenente il nuovo testo, la cui approvazione deve avvenire nella stessa seduta consiliare.

3. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi inderogabili, come indicato nell'art. 4, comma 2/bis, della legge 8.6.1990, n. 142, abroga le norme statutarie con esse incompatibili ed il Consiglio provinciale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Sino all'adeguamento si applicano le norme legislative intervenute, conformando ad esse i principi, l'azione amministrativa e le norme statutarie e regolamentari.

5. Il regolamento per il funzionamento degli organi dovrà essere adeguato ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto. La Giunta provinciale procederà alla

revisione ed adeguamento di tutti i regolamenti vigenti, sottoponendo all'approvazione del Consiglio provinciale quelli di sua competenza.

6. Il presente statuto entra in vigore, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, decorsi trenta giorni consecutivi dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

7. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.